

ormai raggiunto da 5 anni la maggiore età, terminato gli studi alberghieri e svolto lavori saltuari; chiedeva, dunque, la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio dagli attuali effettivi 498,57 euro al mese alla somma di euro 200,00 mensili, oltre al mantenimento della contribuzione al 50% delle spese mediche specialistiche, con facoltà di effettuare il versamento direttamente al figlio [REDACTED] e non più all'ex moglie.

Si costituiva [REDACTED], chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente e contestando quanto in essa allegato. Deduceva, infatti, che: le condizioni economiche dell'ex marito non erano affatto peggiorate nel corso degli anni; l'onere di contribuzione del medesimo a favore della figlia avuta da altra relazione more uxorio era sfornito di prova; le condizioni economiche e gli introiti del [REDACTED] erano, anzi, aumentati, dato lo svolgimento di doppia attività remunerativa come socio di attività edile e come allevatore di cani di razza pregiata; il figlio [REDACTED] era cresciuto e necessitava ancora di un congruo mantenimento; il medesimo era convivente con la madre, che lo sosteneva economicamente.

Nelle memorie autorizzate depositate il [REDACTED] precisava di aver sempre contribuito al mantenimento per il figlio [REDACTED] e alle spese straordinarie per il medesimo; che [REDACTED] aveva in passato svolto svariate attività lavorative, rifiutandosi però attualmente di cercare attivamente un nuovo lavoro e, comunque, decidendo di interrompere gli studi e giungendo a rifiutare alcune offerte di lavoro fornite sia dal padre, sia da altri interlocutori.

La [REDACTED] rilevava che il figlio [REDACTED] non aveva mai ricevuto proposte di lavoro "appetibili" dal padre, bensì relative a lavori precari e sottopagati e che il figlio si era sempre attivato per la ricerca di un'occupazione stabile.

Con comparsa d'intervento ritualmente depositata, interveniva in giudizio [REDACTED], associandosi alle allegazioni della madre in punto di condizioni economiche del padre e aggiungendo alcune specificazioni circa la sua attività lavorativa. Rilevava, infatti, di essersi diplomato alla scuola alberghiera; di essere attualmente disoccupato ma di aver svolto in precedenza dopo il diploma alcuni lavori saltuari come pasticciere, assistente per persone autistiche e per il montaggio di palchi per eventi pubblici; di essere convivente con la madre; di non riuscire a trovare un lavoro stabile anche a causa dell'indisponibilità di un'autovettura; che il padre non gli ha mai realmente proposto di lavorare nella sua ditta; chiedeva, dunque, la conferma dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei suoi genitori o, comunque, di adeguare il mantenimento all'attuale tenore di vita dei genitori, fissandolo nella somma di euro 500,00 mensili, chiedendo anche che gli fosse versato direttamente.

A seguito dell'intervento nel giudizio del figlio [REDACTED], il [REDACTED] chiedeva l'estromissione dal giudizio dell'ex moglie [REDACTED], allegando la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della suddetta in seguito all'intervento in giudizio del figlio [REDACTED]; in subordine, ha chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento del figlio, stante l'impossibile coesistenza nel medesimo giudizio di due posizioni processuali diverse tendenti all'accoglimento di una medesima domanda.

All'udienza del 24.04.2018 il giudice relatore si riservava sulle richieste istruttorie formulate e, più in generale, sulle domande delle parti.

Premesso ciò, il Tribunale osserva quanto segue.

Preliminarmente va rilevato che la domanda di estromissione di [REDACTED] [REDACTED], avanzata da [REDACTED], non è fondata e va quindi rigettata.

Come noto, infatti, in tema di soggetto legittimato a far valere in giudizio (o a resistere alla domanda avversaria di revoca dell'assegno) il diritto del figlio maggiorenne



al mantenimento, la giurisprudenza di legittimità e di merito appare attualmente ritenere sussistente una legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca), fintanto che il figlio conviva con il genitore, sussistendo, invece, una legittimazione esclusiva del figlio, solo nel caso in cui il medesimo abbia ormai cessato di convivere con il genitore oppure nel caso in cui la corresponsione dell'assegno fosse stata disposta ab origine direttamente nelle mani del figlio (si veda Cass. 359/2014; Trib. Torino 11.04.2016; Trib. Torino 29.12.2014).

Nel caso di specie, la [REDACTED] risulta attualmente la destinataria dell'assegno di mantenimento in favore del figlio convivente, se pur maggiorenne, e dunque ha diritto (*rectius* è legittimata) a stare nel giudizio, nel quale peraltro è stata chiamata dallo stesso [REDACTED].

Il riferimento all'estromissione di cui all'art. 109 c.p.c. non è peraltro pertinente, in quanto si riferisce specificamente al caso di lite tra più pretendenti e all'ipotesi in cui l'obbligato, non contestando la propria obbligazione, si dichiara pronto ad eseguire la prestazione che ne costituisce oggetto e ottenga così di essere estromesso dal giudizio, in esecuzione di una propria scelta volontaria, e non di una richiesta altrui.

La domanda di estromissione dal giudizio della [REDACTED] deve, dunque, essere rigettata.

Ugualmente da rigettare è la domanda preliminare di dichiarazione della illegittimità/inammissibilità dell'intervento del figlio [REDACTED], motivata sulla base dell'impossibile coesistenza nel medesimo giudizio di due posizioni processuali diverse tendenti all'accoglimento di una medesima domanda.

Ed infatti, sempre sulla base dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito in tal proposito, l'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio di divorzio o di modifica delle condizioni del medesimo è pienamente ammissibile. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, in un'ottica di ampliamento del contraddittorio, ha affermato che è sufficiente che la domanda del figlio interveniente presenti una connessione o un collegamento tale da implicare la necessità di un vaglio unitario delle posizioni genitore-figlio (Cass. 4296/2012).

Nel caso di specie, infatti, come ammesso dalla Suprema Corte, il figlio realizza un vero e proprio intervento adesivo dipendente, sostenendo le ragioni della madre resistente e limitandosi a richiedere il versamento dell'assegno di mantenimento (confermato nell'*an*) direttamente nei suoi confronti. Tale tipo di intervento è sempre ammissibile in forza dell'art. 268 c.p.c.

Per quanto riguarda, poi, il merito della controversia, occorre operare una premessa sistematica.

Trattandosi di giudizio avente ad oggetto la domanda principale di revisione dell'assegno di mantenimento del padre ricorrente a favore del figlio maggiorenne, preliminare rispetto ad ogni valutazione circa il peggioramento o meno delle condizioni reddituali del padre obbligato risulta essere il vaglio circa il raggiungimento o meno di una forma di indipendenza economica o di astratta capacità ed idoneità lavorativa da parte del figlio ormai maggiorenne.

Il genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento deve fornire "la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. 2289/2001; Cass. 11828/2009). Occorre quindi, preliminarmente verificare la raggiunta autosufficienza economica da parte di [REDACTED], o una condizione analoga del figlio maggiorenne, così da verificare se sia da escludere o da ridurre il diritto di [REDACTED] a percepire l'assegno.



Risulta pacifico in atti che [REDACTED], nato l'8 dicembre 1994, e dunque di anni 23 compiuti, si sia diplomato all'istituto alberghiero nel 2014, cioè ormai quasi quattro anni fa e che, in questi anni, abbia svolto attività lavorativa, senza, tuttavia, reperire un'occupazione stabile; per un periodo ha lavorato come pasticciere, poi come assistente per persone disabili e, da ultimo, come assistente nel montaggio di palchi per eventi dell'azienda Pitti. In questi anni, il padre ha continuato a versare per il mantenimento di [REDACTED] € 498,00 mensili.

Considerato che vige un principio di auto-responsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. 18076/2014; S.U. 20448/2014), ritiene il Tribunale che il periodo di quattro anni dopo la cessazione del percorso scolastico possa essere ritenuto un periodo congruo per la ricerca di un lavoro o, per lo meno, per maturare un'esperienza tale da poter essere ritenuto idoneo all'attività lavorativa.

Decorso tale periodo, il mantenimento cessa di essere un diritto, divenendo una facoltà del genitore, che può proseguire ad aiutare il proprio figlio, in adempimento di un obbligo morale e secondo le proprie possibilità.

Si verifica, dunque, in capo al figlio (o all'altro coniuge) che pretende il mantenimento, un'inversione dell'onere della prova in ordine alla non colpevolezza dell'inerzia o la giustezza, in quanto non confacente alle attitudini al percorso di studi o alle aspettative, del rifiuto di svolgere una qualche attività lavorativa" (Trib. Torino 26.09.2016).

Ogni questione relativa alle condizioni economiche del padre rispetto all'an e al quantum dell'assegno di mantenimento merita approfondimento solo in caso di esito negativo del vaglio di astratta autosufficienza economica.

Ritiene il Collegio che, a questo proposito, né la [REDACTED] né [REDACTED] abbiano assolto o chiesto di assolvere correttamente tale onere probatorio. Le stesse allegazioni delle parti resistenti sono neutre o, anzi, di senso contrario.

Quanto alla Panduri, la medesima pone l'accento esclusivamente sulla riduzione della propria capacità economica, sulla maggior capacità dell'ex coniuge e sulla circostanza della convivenza del figlio con la madre; [REDACTED], dal canto suo, imputa al padre di non averlo aiutato a trovare un lavoro e di non avergli pagato l'assicurazione del motorino, che gli consentirebbe di spostarsi da casa della madre sita a circa 25 KM da Firenze fino in città per reperire migliori occupazioni.

Nessuna allegazione risulta invece, in ordine agli sforzi che [REDACTED] abbia effettuato per trovare un lavoro consono alle proprie occupazioni (anche in villaggi turistici, navi da crociera, ristoranti o altre attività che consentono di godere di vitto e alloggio nel luogo di svolgimento del lavoro, anche non ricomprese nello stretto raggio di azione nel quale un motorino consente di spostarsi).

Tenuto conto, tuttavia, del fatto che il padre non agisce per la revoca ma solo per la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, si ritiene congruo graduare la riduzione dell'assegno in due tempi cosicché il padre continui a corrispondere al figlio la somma inizialmente prevista e attualmente pari ad euro 498,57 mensili fino al 31.12.2018, nelle mani della madre; a partire dal 1.01.2019, il [REDACTED] verserà la somma ridotta di euro 200,00 mensili, oltre al 50 delle spese straordinarie, direttamente nelle mani del figlio; ogni compartecipazione di [REDACTED] alle spese di casa della madre, se resterà in famiglia, dovrà essere direttamente concordata con la medesima.

Questa misura temporanea è disposta anche allo scopo di consentire a [REDACTED] di avere nell'immediato più entrate e di proseguire nella fattiva ricerca di un'occupazione con maggiori somme (anche per il pagamento dell'assicurazione del motorino) per altri otto mesi, periodo di non scarsa rilevanza.



Irrilevanti ai fini del decidere appaiono, dunque, tutte le richieste istruttorie, che devono essere integralmente rigettate.

Venendo alle spese processuali in considerazione dell'interesse preminente di tutte le parti alla pronuncia e della parziale soccombenza delle stesse in ordine alle domande ed eccezioni proposte, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, nel contraddittorio delle parti:

-CONFERMA fino al 31.12.2018, la corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di [REDACTED] a favore del figlio [REDACTED], nato a [REDACTED] l'[REDACTED], nella somma attuale di euro 498,57, oltre all'obbligo alla partecipazione al 50% delle spese mediche specialistiche; l'assegno sarà versato nelle mani della madre [REDACTED];

-DISPONE, a far data dal 1.01.2019, la riduzione dell'assegno di mantenimento relativo al figlio [REDACTED], a euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, confermando l'obbligo della partecipazione al 50% delle spese mediche specialistiche; l'assegno sarà versato nelle mani del figlio [REDACTED];

-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Firenze, così deciso Camera di Consiglio del 2 maggio 2018

Il Giudice relatore
Lucia Schiaretti

Il Presidente
Fernando Prodomo

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Federica Abiuso, MOT

